



**ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE
DELLA VALLE INTELVI"**

STATUTO

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO**

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita in San Fedele Intelvi, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile della Repubblica Italiana, l'"Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi", il cui nome viene correntemente abbreviato in APPACuVI.

L'ubicazione della sede è in San Fedele Intelvi e potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con esplicita deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Art. 3

Scopi

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e non ha fini di lucro.

Scopo dell'Associazione è promuovere lo sviluppo, la diffusione e la difesa della cultura, dell'arte, delle tradizioni, della storia e dell'ambiente della Valle Intelvi, del territorio insubrico e dei territori che con essa hanno avuto legami storici e culturali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni strumentali, artistici, librari e finanziari di cui essa è proprietaria.

A cura del Tesoriere, deve esserne tenuto apposito inventario.

Art. 5 *Strumenti*

Strumenti privilegiati per il raggiungimento degli scopi sociali sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

- a) raccolta di informazioni, documentazioni, conoscenze inerenti la storia e gli artisti intelvesi e dei laghi;
- b) ricerche scientifiche e documentarie anche ricorrendo a Comitati Scientifici permanenti o di scopo;
- c) pubblicazioni di carattere culturale e scientifico- umanistico;
- d) attività di divulgazione, informazione e promozione attraverso pubblicazioni periodiche, mostre, guide, monografie divulgative e la gestione di un portale informatico;
- e) scambi culturali e rapporti sistematici con i territori, dove gli “Artisti dei laghi” hanno operato;
- f) iniziative e manifestazioni culturali, didattiche, ludiche ed a carattere formativo quali - a titolo esemplificativo - concorsi, borse di studio, stages per studenti e tesi di laurea inerenti il territorio di riferimento, mostre, convegni, seminari, concerti, incontri, tavole rotonde, visite culturali, corsi di studio, viaggi di studio;
- g) sostegno ai Musei e agli archivi del territorio;
- h) adesione a fondazioni e istituzioni inerenti agli scopi dell’associazione;
- i) restauri e opere di conservazione del patrimonio culturale mobile e immobile;
- j) sensibilizzazione delle istituzioni locali e collaborazione con le stesse;
- k) rapporti con istituzioni ed associazioni culturali italiane ed estere
- l) riconoscimenti e premiazioni a persone che si siano rese benemerite per ricerche, studi o attività culturali;
- m) ogni altro mezzo opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 6 *Mezzi*

L'Associazione finanzia le proprie attività e fa fronte agli impegni verso terzi mediante:

- a) gli apporti del volontariato;
- b) le quote annuali del tesseramento degli Associati;
- c) le sovvenzioni dello Stato, delle istituzioni e imprese pubbliche e private;
- d) i contributi di privati cittadini;
- e) le eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- f) ogni altro provento devoluto o offerto per qualsiasi ragione o causa all'Associazione e da questa accettato.

Art. 7 *Divieto di distribuzione utili e gratuità delle cariche*

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di esercizio dovranno essere riportati nell’esercizio successivo ed utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 8
Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dall'Assemblea.

TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI

Art. 9
Ingresso nell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione singole persone fisiche, purché maggiorenni, o minorenni autorizzati da chi esercita su di loro la patria potestà, nonché enti o associazioni che ne facciano richiesta e che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

L'ingresso nell'Associazione avviene previa presentazione di due Associati di cui uno Consigliere in carica e previo inoltramento di una domanda con i dati personali dell'aspirante Associato.

L'ammissione è rimessa al Consiglio Direttivo che vi provvede nella prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il nuovo Associato si obbliga all'accettazione del presente Statuto ed all'adempimento di quanto esso prescrive.

Art. 10
Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Tutti gli associati che collaborano alla vita dell'Associazione, operano a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali rimborsi preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e puntualmente documentati e gli incarichi speciali onerosi che esulano dal normale apporto del volontariato.

Gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Sono Associati Ordinari coloro che, nel corso dell'anno sociale, aderiscono e versano le quote stabilite dall'assemblea.

Sono Associati Sostenitori coloro che sostengono economicamente in misura significativa le attività dell'Associazione.

Sono dichiarati dal Consiglio Direttivo Associati Benemeriti le persone fisiche o gli enti che abbiano operato con intensità ed efficacia a favore dell'Associazione.

Sono dichiarati dal Consiglio Direttivo Associati Onorari le persone fisiche od enti che, se associati, possono incrementare il prestigio dell'Associazione.

Gli associati Benemeriti e Onorari non sono tenuti al versamento della quota e sono iscritti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi previsti dal successivo articolo 12.

Gli Associati Benemeriti ed Onorari esercitano il diritto di voto e possono assurgere alle cariche associative unicamente se corrispondono la quota associativa.

Art. 11
Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati, purché in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e di fare proposte ed interpellanze per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il rinnovo della quota dell'anno in corso può avvenire anche prima dell'inizio dell'Assemblea. Tutti gli Associati, purché iscritti da almeno sei mesi ed in regola con le quote associative, sono eleggibili alle cariche sociali.

Gli Associati con diritto di voto possono farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea da altro Associato, fornito di apposita delega scritta.

Ciascun associato delegato può disporre di non più di due voti oltre il proprio.

Il diritto di voto può essere esercitato trascorsi novanta giorni dalla domanda di ammissione.

Gli Associati che siano enti o associazioni esprimono in Assemblea un voto.

Tutti gli Associati, inoltre, hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, a frequentarne la Sede negli orari d'apertura ed a fruire dei servizi della stessa con le modalità stabilite dall'Assemblea.

Ogni Associato ha il dovere di:

- a) rispettare e osservare le norme statutarie;
- b) contribuire, nel limite delle proprie possibilità, al buon andamento ed al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- c) evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- d) pagare la quota associativa stabilita annualmente, entro il termine a ciò fissato, fatte salve le esclusioni, di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Art. 12

Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, rinuncia, esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale nel termine fissato nel rispetto della procedura prevista dal Regolamento;
- b) per violazioni delle norme dello Statuto;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione e sui suoi organi.

Ai fini dell'esclusione di un Associato, per i casi di cui alle lettere b) e c), il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto gli addebiti, consentendo facoltà di replica.

L'eventuale esclusione è deliberata dal Consiglio dei Proviviri, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'ex-Associato può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Associato, al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota versata non può essere restituita né può essere trasmessa ad altri e l'Associato perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 13

Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Salvo che per i nuovi Associati, il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro il primo quadrimestre dell'anno.

Nelle ipotesi in cui venisse indetta l'Assemblea, prima della scadenza del termine sopra indicato, l'Associato che non abbia ancora rinnovato l'iscrizione potrà partecipare all'assemblea, ma non avrà diritto di voto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15

Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione.

Essa si può riunire in seduta ordinaria, da convocarsi almeno due volte all'anno, o in seduta straordinaria.

Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota a norma del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, per l'approvazione:

- a) della relazione annuale sulle attività associative attuate;
- b) del programma annuale;
- c) del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- d) del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- e) delle quote associative.

L'Assemblea straordinaria si riunisce:

- a) ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno;
- b) quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo degli Associati con diritto di voto;
- c) per le eventuali modifiche del presente Statuto.
- d) per l'approvazione dei regolamenti in materia di sua competenza
- e) per le nomine degli organi statutari;
- e) per l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art. 16

Nomine

L'Assemblea elegge con votazioni separate:

- a) il Presidente dell'Associazione, con voto segreto e con la maggioranza semplice dei voti espressi, scelto tra gli Associati dichiaratisi disponibili, per iscritto, almeno una settimana prima della seduta;
- b) i componenti del Consiglio Direttivo, con voto segreto dato a non più di sei candidati scelti tra gli Associati dichiaratisi disponibili, per iscritto, almeno una settimana prima della seduta. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età;
- c) un Revisore dei Conti effettivo e un Revisore dei Conti supplente;

d) i tre componenti del Collegio dei Probiviri con voto segreto a maggioranza semplice e con l'indicazione su ogni scheda di non più di due nominativi.

L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario.

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è normalmente convocata presso la Sede sociale, ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile alla maggior parte degli Associati con le modalità previste nel Regolamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di impedimento e/o assenza giustificata del Presidente, verrà presieduta dal Vicepresidente. In caso di impedimento e/o assenza anche di quest'ultimo, verrà presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano, presente all'inizio della seduta.

Art. 18

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati (presenti più deleganti).

In seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, si considera validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita dalla metà più uno degli Associati (presenti più deleganti). In seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, si considera validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dello Statuto sociale è richiesta la maggioranza favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi (presenti più deleganti).

Tutte le deliberazioni sono prese con voto palese (alzata di mano, appello nominale) ed a maggioranza dei voti espressi (presenti più deleganti), fatta eccezione per le votazioni relative alle nomine o riguardanti persone, per le quali si procede con voto segreto e con le maggioranze specificate all'art. 16.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri compreso il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, può essere integrato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due consiglieri aggiunti senza diritto di voto. Con la medesima procedura, tali consiglieri possono essere fatti decadere. Della nomina dei consiglieri aggiunti è data notizia agli Associati nella prima seduta utile dell'assemblea e mediante pubblicazione sul foglio informativo dell'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo, oltre quanto altro previsto nel presente statuto:

- a) definire la propria organizzazione operativa;
- b) nominare il Tesoriere;
- c) nominare l'eventuale Segretario;
- d) nominare altri collaboratori su specifiche materie;
- e) nominare il direttore responsabile e il direttore editoriale dei periodici editi dall'associazione;
- f) approvare regolamenti interni e indirizzi gestionali;

- g) predisporre e presentare ogni anno all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto delle attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il programma e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- h) discutere e formulare ogni altra proposta da sottoporre all'Assemblea;
- i) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- j) approvare ed attuare progetti;
- k) assumere provvedimenti atti ad acquisire mezzi economici e finanziari;
- l) affidare incarichi di collaborazione;
- m) esprimersi in merito alla domanda di ammissione dei nuovi Associati;
- n) attivare le procedure, di cui all'articolo 12, per l'esclusione di un Associato;
- o) prendere, in caso di urgenza, qualsiasi deliberazione utile alla salvaguardia degli interessi sociali, anche di competenza dell'assemblea, salvo ratifica della stessa.

Restano, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Assemblea le prerogative di cui all'art. 14 ed i provvedimenti in materia di Statuto.

I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per eventuali spese preventivamente autorizzate e documentate che dovessero affrontare in esecuzione del loro mandato.

Art. 20

Durata in carica

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di ingiustificata assenza a tre sedute consecutive del Consiglio, su proposta del Consiglio stesso, il Consigliere verrà dichiarato decaduto dall'Assemblea nella sua prima seduta utile con voto a maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal primo dei non eletti.

In caso di dimissioni volontarie o per decesso di uno o più Consiglieri si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti mediante semplice presa d'atto del Consiglio Direttivo.

In mancanza di Consiglieri subentranti, l'Assemblea, nella sua prima seduta utile, provvederà alla relativa elezione.

I nuovi Consiglieri eletti ed i subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, di cui entrano a far parte.

Art. 21

Convocazioni, sedute, votazioni, verbali

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di impedimento o di assenza giustificata, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vicepresidente. In caso di impedimento o di assenza giustificata di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere, anagraficamente più anziano, presente all'inizio della riunione.

Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno.

E', inoltre, convocato, in seduta straordinaria, dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando un terzo dei membri del Consiglio ne faccia domanda motivata.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Presidente ha facoltà di prevedere una seduta in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo la prima. In seconda convocazione, le adunanze e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Partecipano al Consiglio, con funzioni consultive, i presidenti delle Consulte, limitatamente alle materie di loro competenza.

Dei lavori del Consiglio viene redatto un verbale nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 22

Presidente e Vicepresidente- Presidente Onorario

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Compete al Presidente:

- a) rappresentare giuridicamente l'Associazione di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria e amministrativa;
- b) convocare e presiedere le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) coordinare l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- d) sovrintendere alle attività complessive degli organi e degli uffici dell'Associazione;
- e) nominare, tra i Consiglieri, ed eventualmente revocare un Vicepresidente che lo coadiuvi e lo sostituisca in caso di assenza.
- f) assegnare e revocare le deleghe delle competenze operative ai Consiglieri.

Al Presidente può essere riconosciuto dal Consiglio Direttivo, a sua richiesta, il rimborso di spese vive documentate e sostenute per l'attività istituzionale svolta.

In caso di dimissioni del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente fino alla prima seduta utile dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata della Assemblea, anche su proposta della maggioranza del Consiglio Direttivo. In tale caso, rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente.

E' facoltà dell'Assemblea nominare, al di fuori del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, scegliendo fra quanti abbiano dato particolare lustro, con il loro impegno, all'Associazione. Il Presidente Onorario conserva il titolo vita natural durante.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire le cariche di Tesoriere e di Segretario.

Art. 23

Segretario

Il Segretario, se nominato, verbalizza le decisioni prese dall'Assemblee degli Associati e dal Consiglio Direttivo e ne cura la conservazione e la gestione.

Egli collabora con il Presidente e con i Consiglieri per la programmazione e l'attuazione dell'attività della Associazione.

E' il responsabile del registro degli Associati e provvede ad aggiornarlo. Inoltre, è responsabile delle attività di mailing e promozionali, che l'attività dell'Associazione richiede.

E' tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri in merito alla propria attività.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Può essere rimosso dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi associativi e di ogni altra entrata dell'Associazione; è responsabile del movimento finanziario a lui affidato e ne informa il Presidente ed il Consiglio Direttivo; custodisce i fondi dell'Associazione e fa i pagamenti autorizzati dal Consiglio.

Alla fine di ogni anno il Tesoriere rassegnerà al Presidente ed al Consiglio Direttivo i conti sociali corredati dai relativi documenti giustificativi.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato; può essere rimosso, anche con effetto immediato, dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere può non coincidere con quella di Consigliere. Il Tesoriere che ricopre anche

la carica di Consigliere, durante i lavori del Consiglio, dovrà astenersi dal voto su argomenti di natura finanziaria e contabile. Il Tesoriere non Consigliere potrà partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 25

Revisore dei Conti

Nella seduta in cui l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio Direttivo, verranno nominati un Revisore dei Conti effettivo ed un Revisore dei Conti Supplente. Essi rimangono in carica per tre anni.

Al Revisore sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) verificare e controfirmare il bilancio consuntivo;
- c) redigere la relazione, da depositare presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data della seduta ordinaria annuale dell'Assemblea, perché possa essere consultata dagli associati;
- d) presentare la relazione almeno 8 giorni prima della data di cui al punto precedente al Consiglio;
- e) accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito;
- f) effettuare in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri, è presieduto dal più anziano di età e dura in carica tre anni.

Compete al Collegio dirimere le questioni sorte tra gli Associati o tra i medesimi e gli organi associativi su materie riguardanti l'Associazione.

Il Collegio si riunisce, a richiesta motivata degli Associati o di un Organo sociale e valuta, in prima istanza, l'ammissibilità della richiesta e, quindi, decide nel merito.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolano le parti all'esecuzione delle stesse.

Art. 27

Consulte

Possono essere costituite, con voto favorevole dell'Assemblea, consulte con rappresentanza specifica (ad es. giovanile, femminile).

I Presidenti delle diverse Consulte parteciperanno con funzioni consultive al Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'articolo 21.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

Norme non previste

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed eventuali norme particolari dei Regolamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo, che dovranno rispettare norme e principi di cui al presente Statuto.

Art. 29
Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi.

In caso di mancanza del numero legale in prima convocazione, l'Assemblea dovrà essere riconvocata in seconda convocazione, rispettando un lasso di tempo di almeno otto giorni.

In questo caso, la seduta sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni saranno assunte con la semplice maggioranza dei votanti.

In caso di scioglimento, contestualmente l'Assemblea dovrà nominare un Commissario Liquidatore e le somme ed il patrimonio eventualmente residuati saranno devoluti dal Liquidatore ad altri Enti o Associazioni che abbiano scopi sociali analoghi a quelli di APPACuVI.

Art. 30
Norma transitoria

Con la sua approvazione, il presente Statuto sostituisce lo Statuto vigente.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica per provvedere alla sola normale amministrazione ed, entro 60 giorni, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina dei nuovi Organi.